

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 25 (1955-1956)
Heft: 1

Vereinsnachrichten: Rivendicazioni del Grigioni Italiano nel campo federale

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rivendicazioni del Grigioni Italiano nel campo federale

25 IV 1947 – 20 XII 1954

RAGGUAGLI E ATTI

pubblicati a cura della Pro Grigioni Italiano e della Commissione delle Rivendicazioni

II

(Continuazione XXIV 4)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

al Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni, Coira

Fedeli e cari Confederati,

Con lettera del 17 giugno 1947 ci avete trasmesso, raccomandandolo, un fascicolo di rivendicazioni presentato dall'associazione « Pro Grigioni italiano ». Ci pregiamo farvi conoscere oggi il nostro atteggiamento di fronte a queste diverse rivendicazioni che abbiamo esaminato con grande benevolenza.

1. CULTURA

I. Questioni scolastiche e culturali

La richiesta è motivata dalla situazione geografica ed economica delle valli di lingua italiana, le quali si trovano in una situazione eccentrica e sono separate le une dalle altre. L'istanza si ispira al desiderio di rafforzare l'italianità di queste regioni, sviluppando in pari tempo il contatto storico e secolare che le unisce al Cantone dei Grigioni.

La prima rivendicazione si riferisce al promovimento ed allo sviluppo della vita intellettuale ed artistica; le altre quattro concernono problemi scolastici.

a) *Aumento del sussidio federale sulla base del decreto federale del 21 settembre 1942 concernente la difesa della cultura e della lingua.*

Il credito assegnato in virtù di questo decreto in favore delle valli di lingua italiana è di 20'000 franchi. Tale credito è destinato dal Cantone ad oggetti diversi: restauro e conservazione dei monumenti storici; studi e pub-

blicazioni; biblioteche e corsi popolari; sussidi ad archivi, ad almanacchi, a conferenze ecc. E' vero che questo sussidio ha permesso di dare incremento alla vita culturale e di attuare un certo progresso, ma esso è ancora molto insufficiente a cagione della povertà e dell'eccentricità delle valli di cui si tratta. I richiedenti vorrebbero poter dare maggiore sviluppo a tutte le attività iniziate.

Per accogliere le loro proposte, si dovrebbe procedere ad una revisione del decreto federale del 1942. E' certo che un aumento del credito procurerebbe delle risorse che potrebbero essere utilmente impiegate; d'altra parte è evidente che la situazione delle valli dei Grigioni è più precaria di quella del Ticino.

Tuttavia, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, è attualmente difficile chiedere alle Camere federali di modificare, dopo cinque anni appena, il decreto che esse hanno preso, e che avrebbe per effetto una spesa supplementare di 20'000 franchi.

La questione sembra, d'altra parte, essere piuttosto di competenza della Pro Helvetia, in quanto il promovimento della cultura in queste valli fa parte del suo programma. Pro Helvetia si è del resto intesa con il Cantone dei Grigioni per quanto concerne la destinazione dei crediti che essa assegna alle valli italiane. Nel suo rapporto sul programma del 1947, è previsto che i crediti dell'associazione sono destinati a promuovere la cultura, mentre le questioni di ordine scolastico restano di competenza del Cantone. Noi riteniamo dunque che non si può entrare nel merito della prima proposta, lasciando a Pro Helvetia la cura di vedere in quale misura essa potrebbe darvi seguito.

b) *Assegnazione di un adeguato sussidio in favore di un proginnasio di cinque classi per le valli italiane e della riorganizzazione della sezione italiana della Scuola cantonale di Coira.*

Questa richiesta è giustificata nel modo seguente:

Le scuole primarie delle valli di lingua italiana dei Grigioni risentono vivamente dell'insufficiente preparazione dei maestri nella loro lingua materna. Infatti, la formazione professionale dei candidati all'insegnamento si fa dapprima nelle tre classi della scuola preparatoria di Roveredo (Proseminario), quindi nella sezione pedagogica della Scuola cantonale di Coira, in cui l'insegnamento è impartito quasi esclusivamente in tedesco. Ora, fino ad oggi il Cantone non ha garantito ai maestri di lingua italiana una preparazione adeguata, quantunque esista alla Scuola cantonale di Coira una sezione italiana. I candidati delle valli che entrano in considerazione, devono quindi dedicare la maggior parte del loro tempo all'apprendimento della lingua tedesca; la doppia preparazione che è loro necessaria esige anche un duplice sforzo, di modo che la lingua italiana ne risulta forzatamente trascurata. Ora, l'esplicazione del magistero è di primordiale importanza per il mantenimento dell'italianità delle valli. Si deve inoltre osservare che in dette valli non esiste fin qui nessun ginnasio o proginnasio e che gli allievi delle scuole primarie o secondarie che intendono proseguire i loro studi, possono farlo soltanto nell'interno del Cantone, in istituti in cui la lingua non è quella italiana.

Istituendo un proginnasio di cinque classi a Roveredo, che sarebbe lo

sviluppo del proseminario attuale, e riorganizzando la scuola cantonale di Coira, si potrebbe dunque promuovere la preparazione degli allievi maestri nel senso di una migliore conoscenza della loro lingua materna, e si creerebbe d'altra parte una modesta scuola media con insegnamento del latino, in cui gli allievi di spiccato ingegno, delle tre valli, potrebbero continuare i loro studi.

Il problema della riorganizzazione scolastica è evidentemente di precipua competenza del Cantone. Ma essa è parimente uno degli scopi per il cui raggiungimento può essere destinato il sussidio federale alla scuola primaria, in virtù dell'articolo 2, quarto capoverso, della legge a ciò relativa, il quale prevede espressamente « *la formazione di maestri* ».

Gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento d'esecuzione prevedono quanto segue:

« *Art. 14.* Il sussidio federale può essere impiegato per supplire alle spese necessarie per la formazione di maestri della scuola primaria nei seguenti istituti o corsi del Cantone:

a) Scuole normali dello Stato; b) Sezioni di magistero delle scuole cantonali; c) Corsi universitari speciali....»

Art. 15. I Cantoni che fanno istruire i loro candidati all'insegnamento primario in scuole normali pubbliche di altri Cantoni, possono far concorrere il sussidio federale nel pagamento delle borse di studio assegnate ai detti candidati....

Art. 16. I Cantoni possono far servire il sussidio federale anche per l'istruzione professionale o magistrale del corpo insegnante primario in corsi speciali di perfezionamento....»

Da queste disposizioni risulta che l'articolo 2, quarto capoverso, potrebbe fornire i mezzi per accogliere favorevolmente la rivendicazione N. 2, a condizione che il sussidio federale o almeno il supplemento linguistico possa essere aumentato. Ora, tale aumento, per quanto concerne il Cantone dei Grigioni, risponderebbe ad un voto preciso della Conferenza dei capi dei Dipartimenti della pubblica educazione, la quale, nella sua assemblea riunita a Lucerna il 27 novembre 1946, si è pronunciata per la revisione della legge federale concernente il sussidio alla scuola primaria pubblica. Uno dei postulati accettati è appunto del seguente tenore: « Ai Cantoni del Ticino e dei Grigioni è concesso un supplemento per la loro lingua, calcolato in ragione del numero dei loro allievi delle scuole primarie che parlano l'italiano o il romancio. Il postulato del Cantone dei Grigioni relativo a una maggior considerazione delle sue speciali condizioni linguistiche è trasmesso con raccomandazione al Dipartimento federale dell'interno, per esame ».

D'altra parte, in previsione della riforma finanziaria, si sa fin d'ora che la legge dovrà essere profondamente modificata allo scopo di poter conseguire un'economia effettiva sull'insieme del credito. Ma noi contiamo di profittare di quell'occasione per aumentare il sussidio alle regioni di montagna, come pure il supplemento linguistico ai Cantoni del Ticino e dei Grigioni. Ora, tale supplemento è appunto inteso ad affrontare le difficoltà che, per i Grigioni, risultano dalla pluralità delle lingue.

c) *Sussidi per la pubblicazione di manuali scolastici (da 2.500 a 3.000 fr.)*

Questo sussidio è previsto soltanto per alcuni anni. Si avvera che i testi in italiano risalgono al 1902 e che dovrebbero essere modificati ed ampliati in una nuova edizione, la cui tiratura è forzatamente limitata e costosa. E neppure è possibile servirsi dei testi in uso nel Cantone Ticino che, per l'insegnamento della storia e della geografia, si basano su un programma diverso.

Poiché si tratta in modo speciale di manuali per le scuole primarie, non si può prevedere per la loro pubblicazione l'assegnazione di un sussidio in base all'articolo 3 del decreto federale del 5 aprile 1939 inteso a conservare e a far conoscere il patrimonio spirituale della Svizzera, il quale prevede che la Confederazione assegni sussidi per i manuali destinati alle *scuole medie*.

Noi supponiamo tuttavia che l'aumento del supplemento linguistico al Cantone dei Grigioni permetterebbe di far fronte alla spesa, almeno in parte, e per quanto il Cantone faccia da parte sua uno sforzo equivalente.

d) *Aiuto speciale per la scuola secondaria del Grigioni italiano (fr. 5.000).*

Ricordiamo che per scuole secondarie si devono intendere « scuole primarie di grado superiore ». Nelle tre valli ne esistono attualmente sette: una a Brusio, tre a Poschiavo (di cui due cattoliche ed una riformata), due nella Bregaglia e una a Mesocco. Si tratta di scuole comunali che devono dare speciale importanza all'insegnamento del tedesco, per permettere il passaggio degli allievi alle scuole di grado superiore che si trovano all'interno del Cantone. Si tratta quindi sempre del medesimo problema del miglioramento dell'insegnamento per una più profonda conoscenza della lingua materna, cioè di un maggiore incremento dello studio dell'italiano. Gli autori del memoriale propongono di rimediare a questo stato di cose con una scuola secondaria ampliata in ogni valle che impartirebbe anche l'insegnamento facoltativo del latino. Spetta anzitutto al Cantone dare, per questo rispetto, soddisfazione alle sue minoranze linguistiche. Sembra che una soluzione adeguata potrebbe essere trovata nell'ambito della revisione della legge federale del 1903/1930, la quale concederebbe un aumento del supplemento linguistico ai Grigioni, a condizione di uno sforzo parallelo da parte del Cantone.

e) *Sussidio per la frequenza obbligatoria della Normale di Locarno o di corsi universitari in Italia da parte degli allievi delle valli del Grigioni italiano.*

Il memoriale insiste sulla necessità per gli allievi maestri di poter completare la loro preparazione, dopo aver frequentato la sezione pedagogica della Scuola cantonale di Coira, alla Normale di Locarno o in corsi universitari in Italia.

Questo perfezionamento della preparazione professionale è suggerito dalla necessità, per i maestri del Grigioni italiano, di conoscere a fondo le due lingue. Si dovrebbe prevedere un sussidio di circa 500 franchi annui per una dozzina di allievi maestri, ciò che farebbe un totale di 5.000 franchi.

Poiché tale richiesta, come le altre, risulta da necessità che sono particolari al Cantone dei Grigioni, sembra possibile, a prima vista, di esaminarla parimente nell'ambito di una revisione della legge federale concernente il sussidio alla scuola primaria pubblica. Si può far osservare, a questo proposito, che il supplemento linguistico al Cantone dei Grigioni importa attual-

mente 34.000 franchi. Ora, per soddisfare le richieste previste ai numeri 2, 3, 4 e 5, si dovrebbe poter provvedere un sussidio complessivo di 20.000 franchi al massimo. La questione sarebbe quindi di sapere se, con un aumento adeguato del supplemento linguistico al Cantone dei Grigioni, si potrebbe raggiungere un tale importo.

Come nei casi sopra menzionati, il sussidio federale dovrebbe essere subordinato a provvedimenti presi dal Governo cantonale, la cui portata dovrebbe essere fissata nel testo della legge riveduta concernente il sussidio alla scuola primaria pubblica.

2. AGRICOLTURA

A. Miglioramento del suolo, misurazione catastale, ecc.

a) *Miglioramento del suolo e degli alpi, raggruppamenti dei terreni, fabbricati rurali.*

Con lettera del 14 novembre 1947, il Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni ha ancora completato la sua prima istanza, chiedendo che tutto il Cantone dei Grigioni venga messo al beneficio dello stesso aiuto finanziario della Confederazione come il Cantone Ticino per le bonifiche, i miglioramenti alpestri e prima di tutto i raggruppamenti dei terreni.

Il 2 luglio 1948 vi abbiamo comunicato che non eravamo in grado di dar seguito a questa nuova richiesta. Invece ci dichiariamo d'accordo di applicare in avvenire i regolamenti previsti per le bonifiche dai decreti del Consiglio federale dei 27 ottobre 1925 e 17 luglio 1946 concernenti le rivendicazioni ticinesi anche nelle regioni del Cantone dei Grigioni che si trovano in condizioni analoghe a quelle del Ticino, cioè nella Mesolcina, la Calanca, la Bregaglia, nel Poschiavino come pure nella valle di Monastero.

Non occorre, come venne chiesto, applicare i decreti concernenti le rivendicazioni in modo retroattivo alle imprese già sussidiate ma non ancora liquidate, poiché tutte le opere importanti eseguite nelle valli in parola questi ultimi anni furono sussidiate nel quadro del programma delle bonifiche fondiarie. Le quote dei sussidi accordati corrispondono a quelle previste nei decreti relativi alle rivendicazioni.

Per quanto concerne i *fabbricati rurali* e *gl'impianti fertilizzanti*, la rivendicazione, nella vostra istanza, di un sussidio federale del 50% supera sensibilmente quanto venne concesso al Cantone Ticino.

Da una parte venne stabilito che il Cantone Ticino dovesse accordare dei sussidi di almeno 20%. Così il contributo federale dipende da un sussidio cantonale adeguato. D'altra parte, i principi fissati nella circolare del Consiglio federale del 27 ottobre 1944 concernente i sussidi federali a favore dell'edilizia rurale e della colonizzazione agricola hanno anche il loro valore per il Cantone Ticino. Un'eccezione venne fatta soltanto per i risanamenti di stalle e di fienili. Per queste costruzioni fu previsto un sussidio federale del 30%, alla condizione che pure il Cantone accordi un contributo di almeno 20%.

Infine, l'aiuto della Confederazione per la costruzione di impianti fertilizzanti propriamente detti (fosse a colaticcio) è limitato agli impianti co-

struiti in regioni pascolive ed alpestri non abitate in permanenza; anche le quote di sussidio per le cosiddette fertirrigazioni non superano il 30%. Per l'edilizia e gl'impianti fertilizzanti, il sussidio federale è adeguato in ogni singolo caso alle condizioni economiche e alla situazione finanziaria degli interessati.

A nostro parere non esistono ragioni che giustifichino un regolamento più esteso della pratica di sussidiamento per le valli del Grigioni italiano.

b) *Risparmio misurazione catastale per i raggruppamenti terreni*

L'importo che si risparmia in seguito ai raggruppamenti dei terreni dalla quota-parte della Confederazione per l'attuazione della misurazione catastale, viene versato quale contributo speciale sulle spese dei raggruppamenti terreni. Questo sussidio è prelevato dal fondo per la misurazione catastale. Secondo il tenore del relativo decreto del Consiglio federale, il versamento di questo cosiddetto « risparmio misurazione catastale » può essere fatto a favore dei raggruppamenti terreni dei Grigioni e quelli del Cantone Ticino.

c) *Raggruppamento dei terreni senza costruzione di strade*

Su questo problema è già stata presa una decisione dal Consiglio federale quando furono trattate le rivendicazioni ticinesi nell'anno 1941. La decisione, riprodotta nel Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione nel 1941, è del seguente tenore:

« Per i raggruppamenti parcellari senza costruzione di strade ci siamo dichiarati d'accordo di fissare il contributo della Confederazione in modo uniforme a 70 per cento delle spese, rimanendo inteso che questa stessa aliquota sarà parimente applicata alle regioni vallesane e grigioni che si trovano in condizioni analoghe a quelle del Ticino ». Da allora questa decisione fu già applicata per lavori di questo genere nel Cantone dei Grigioni, specialmente per raggruppamenti di terreni nella valle Calanca e nella Mesolcina. L'aprontamento di nuovi mezzi finanziari per questo scopo non è necessario, poiché questi lavori, in unione alle misurazioni per il registro fondiario, sono finanziati con mezzi provenienti dal fondo per le misurazioni catastali. Ne consegue che la quota richiesta dal Cantone dei Grigioni cade essendo già stata trattata.

A titolo completivo va inoltre notato che nelle regioni di lingua italiana di questo Cantone (Brusio, Poschiavo, Bregaglia, Calanca, Mesocco, Roveredo) ove esiste un forte frazionamento della proprietà fondiaria, è applicabile il decreto federale del 25 giugno 1946 che assegna un sussidio straordinario ai Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni per l'introduzione del registro fondiario federale.

B. Allevamento del bestiame

La qualità del bestiame nella parte italiana del Cantone dei Grigioni è inferiore rispetto alle altre regioni del Cantone. Come cause sono indicate: scarse conoscenze in materia di allevamento, insufficiente contatto con la parte rimanente del Cantone a cagione della grande lontananza, e inoltre scarsità di mezzi finanziari dei consorzi d'allevamento e dei singoli allevatori.

Con l'introduzione di una consulenza per gli allevatori e la pubblicazione di un periodico in lingua italiana, furono già presi provvedimenti fondamentali per promuovere l'istruzione degli allevatori ed i necessari contatti. Sono presentate però altre richieste, come:

1. *Azione intesa ad eliminare e a sostituire* le bovine di qualità scadente, acquistando le nuove bovine riproduttrici nelle regioni di lingua italiana dei Grigioni. I beneficiari di quest'azione dovrebbero impegnarsi a non vendere gli animali fin tanto che non sono atti all'allevamento.
2. *Concessione di sussidi per l'acquisto di tori consortili di prima qualità.*

Queste richieste, che in parte sono già state soddisfatte, meritano di essere tenute in considerazione. Per contro le ragioni addotte per spiegare la qualità scadente del bestiame e il ritardo nello sviluppo dell'allevamento non pare siano, in generale, del tutto giuste. In primo luogo non dev'essere dimenticato che le condizioni naturali nelle valli meridionali dei Grigioni non sono particolarmente favorevoli alla produzione del bestiame. Inoltre gli alpi sono caricati con un numero eccessivo di animali, così che il profitto del pascolo estivo in montagna ne risulta pregiudicato. Questa è la ragione per la quale da molti anni devono essere eseguite di continuo azioni di eliminazione.

Per quanto concerne le richieste stesse va notato quanto segue:

1. *Azioni di eliminazione e di sostituzione.*

Da parecchi anni sono state eseguite azioni di eliminazione nelle regioni montane; animali di qualità scadente erano assunti al valore di bestie da macello ed ai proprietari era pagato in più un ragguardevole supplemento. Per quanto concerne le azioni di sostituzione le esperienze fatte non sono incoraggianti. A suo tempo furono procurati capi di bestiame di buona qualità mediante contributi destinati a ridurre il prezzo d'acquisto; però già un anno dopo detto bestiame dovette essere eliminato ed assunto per essere macellato.

2. *Sussidi per l'acquisto di tori.*

Sussidi di questa natura furono versati, dal 1933 al 1941, ai consorzi di allevamento del bestiame. In seguito alla diminuzione delle entrate, provenienti dai supplementi di prezzo e di dazio sui foraggi, questa azione dovette essere sospesa nel 1941. Non appena sarà nuovamente possibile disporre dei mezzi necessari, dovrà essere deciso circa la reintroduzione delle sovvenzioni sopra indicate.

C. Allevamento di bestiame minuto

Le valli meridionali dei Grigioni si trovano in migliori condizioni per l'allevamento del bestiame minuto che non per l'allevamento del bestiame bovino.

Gli allevatori di pecore esitano a migliorare la razza mediante incrocio con la pecora del Württemberg. Quest'ultima razza è meno resistente ed esige anche maggiori cure che la specie indigena; essa è però molto superiore per quanto concerne la qualità della lana. Le vecchie specie locali dovrebbero perciò lasciare il posto alla pecora alpina bianca migliorata. Importante è che in queste vallate sia strettamente osservato l'obbligo generale dell'ap-

provazione dei riproduttori, che giovani montoni siano, per quanto possibile, tenuti separati dal gregge durante il pascolo e lo sverno e che i giovani becchi non siano usati troppo presto per l'allevamento.

Nelle valli meridionali dei Grigioni s'incontrano greggi di capre di razze indigene in parte molto belli. Gli allevatori dovrebbero mettersi d'accordo circa la scelta della razza da allevare ed in seguito dovrebbe essere osservato l'obbligo generale dell'approvazione dei riproduttori, e dovrebbero essere fatti altri sforzi, nel campo dell'allevamento, intesi a unificare la razza dei greggi.

Più tardi, vale a dire quando sarà nuovamente possibile disporre di mezzi, anche per l'allevamento di bestiame minuto potrebbe essere prevista la concessione di sussidi destinati a favorire l'acquisto di capi di prima qualità per l'allevamento. Inoltre, esistono diverse istituzioni (Ispettorato svizzero per l'allevamento del bestiame minuto, Associazioni svizzere per l'allevamento) che assistono gli allevatori con consigli teorici e pratici.

D. Frutticoltura

Il promovimento della frutticoltura si basa sull'articolo 32 bis della Costituzione federale e sull'articolo 24 della legge sulle bevande distillate. Senso e scopo sia dell'articolo costituzionale, sia dell'articolo 24 della legge sulle bevande distillate è di raggiungere, mediante trasformazione della frutticoltura e produzione di migliori varietà come pure mediante un'adeguata cura degli alberi da frutta, una diminuzione dei quantitativi di frutta da distillare e di conseguenza della produzione di bevande distillate. La Confederazione non deve perciò promuovere la frutticoltura per se stessa. Si tratta piuttosto di raggiungere uno speciale scopo con misure che si estendano a tutti i settori della frutticoltura. Del rimanente, pensiamo che in base all'articolo 24 della legge federale sulle bevande distillate la Confederazione debba prendere le misure di promovimento della frutticoltura d'intesa con i Cantoni.

Per quanto concerne la Confederazione, aspetta alla Regia federale degli alcool occuparsi delle questioni della frutticoltura. A questo scopo, il Consiglio federale le concede ogni anno uno speciale credito. L'importo del credito è in media di fr. 300'000.— ogni anno. La Regia federale degli alcool ripartisce questa somma tra i Cantoni. La ripartizione è in primo luogo fatta conformemente all'effettivo degli alberi da frutta, effettivo accertato nel censimento degli alberi da frutta nel 1929. Nella misura del possibile si tiene tuttavia parimente conto della particolare situazione e degli speciali bisogni dei singoli Cantoni. A contare dall'entrata in vigore della legge sulle bevande distillate, oggi vigente, in altre parole da quando la Confederazione si occupa del promovimento della frutticoltura, il Cantone dei Grigioni ha regolarmente ricevuto contributi, prelevati da questo credito. I crediti, concessi ogni anno al Cantone dei Grigioni per il promovimento della frutticoltura, sono anzi di massima stati pari al doppio dell'importo che avrebbe potuto essergli concesso in base al suo effettivo di alberi da frutta. Siffatto provvedimento di favore, che in considerazione dell'importo fisso del credito disponibile doveva forzatamente essere di svantaggio

per gli altri Cantoni, fu preso appunto per tenere conto della particolare situazione del Cantone dei Grigioni.

La questione dell'impiego delle somme di denaro messe a disposizione dalla Confederazione per il promovimento della frutticoltura è di competenza dei Cantoni. La Regia federale degli alcool si limita a coordinare le misure previste dai singoli Cantoni e a provvedere, affinché servano al raggiungimento dello scopo menzionato più sopra. Il Cantone dei Grigioni è perciò libero, entro i limiti delle direttive stabilite dal Consiglio federale e dalla Regia federale degli alcool, di decidere secondo il proprio apprezzamento circa l'uso che intende fare del credito per la frutticoltura.

Come già abbiamo detto, l'importo da destinare al promovimento della frutticoltura è fissato ogni anno dal Consiglio federale. Il credito complessivo, che negli ultimi anni è stato di fr. 300'000.—, deve bastare per tutti i Cantoni. Qualora al Cantone dei Grigioni fosse concesso un credito speciale, ciò potrebbe essere fatto solo riducendo la quota spettante agli altri Cantoni. Tuttavia, poiché degli speciali bisogni del Cantone dei Grigioni si tiene già conto nel calcolo del sussidio ordinario e non può entrare in considerazione, a causa della difficile situazione finanziaria della Confederazione, un aumento del credito totale finora concesso alla frutticoltura, non è possibile mettere a disposizione del Cantone dei Grigioni un credito speciale per il promovimento della frutticoltura nelle sue vallate di lingua italiana.

Per quanto concerne l'apertura di scuole di frutticoltura nelle vallate di lingua italiana del Cantone dei Grigioni, siamo dell'opinione che l'apertura di una scuola di frutticoltura con mezzi statali non possa essere appoggiata neppure nel caso in cui si trattasse di una scuola per le vallate italiane. E' raccomandabile lasciare all'iniziativa privata il compito di fondare scuole di agricoltura. Per questi motivi e per altre considerazioni di principio, la Regia federale degli alcool non concede contributi, prelevati dal credito per il promovimento dell'agricoltura, per l'apertura e l'esercizio di scuole di frutticoltura.

E. Viticoltura

Nello stato in cui si trova attualmente la coltura della vite, nella Mesolcina, non tutte le possibilità offerte dalle condizioni climatiche sono sfruttate. E' conveniente che il problema del miglioramento della vite sia studiato a fondo, come già è stato fatto nel Ticino. Considerate le condizioni geografiche ed economiche della Mesolcina, il Consiglio federale è del parere che i provvedimenti previsti per il Cantone Ticino debbano essere estesi a questa valle. Il Cantone dei Grigioni dovrebbe prendere contatto con il Canton Ticino allo scopo di risolvere lo stesso problema per la Mesolcina.

F. Promovimento dell'istruzione professionale nell'agricoltura

Insistiamo sul fatto che questo compito spetta al Cantone. Osserviamo solamente quanto segue:

1. *Cattedra ambulante di agricoltura*: potrebbe essere organizzata nella parte italiana dei Grigioni in collaborazione con il Cantone e i comuni. La Confederazione assume a suo carico una parte delle spese per l'insegnamento e le trasferte (attualmente 35%).

2. *Borse di studio*: secondo le disposizioni legali esse possono essere concesse esclusivamente a studenti della Scuola di agricoltura del Politecnico federale. Il Cantone ha facoltà di assegnare borse di studio per la frequentazione di corsi o di altre scuole.

3. *Corsi e conferenze*: sono finanziati in parte dalla Confederazione quando si tratta di manifestazioni a spiccato carattere agricolo, organizzate dalle associazioni o dai comuni in unione con il Cantone. Il sussidio federale ascende attualmente a 35%.

4. *Stampa agricola*: non sono concesse sovvenzioni federali per questo scopo.

G. Garanzia dei prezzi dei prodotti agricoli

Qui la « Pro Grigioni Italiano » si associa semplicemente a una rivendicazione di carattere affatto generale. Questo punto non richiede quindi una risposta particolare.

H. Spese di trasporto sulle ferrovie

(Vedasi No. 7).

3. FORESTE

a) *Contingenti d'esportazione del legname*

Secondo le prescrizioni finora applicabili, spetta esclusivamente alla Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica fissare i contingenti delle merci nei negoziati per la conclusione dei trattati di commercio. L'Ispettorato delle foreste è regolarmente invitato, prima dell'inizio delle trattative tra gli Stati interessati, a fare conoscere i suoi desideri. Dopo essersi messo in rapporto con le istanze cantonali, esso non mancherà di comunicare alla Divisione del commercio i quantitativi di legname che le valli italiane del Cantone dei Grigioni sono in grado di esportare, e di appoggiare, secondo i casi, i desideri di questo Cantone.

Nel settembre del 1947, ha avuto luogo una conferenza, con gli organi forestali interessati, allo scopo di stabilire i quantitativi di legname che possono essere esportati dalle valli di cui si tratta. E' stato accertato, in questa occasione, che tenuto conto dei bisogni regionali sino alla fine del settembre 1948, erano disponibili per l'esportazione in Italia i seguenti quantitativi di legname d'opera:

		tondoni	legno d'alberi coniferi
Bregaglia	circa	9.700 m ³	900 m ³
Valle di Monastero	»	1.200 m ³	—
Poschiavo	»	700 m ³	600 m ³

Conformemente ad intesa con l'Ispettorato delle foreste del Cantone dei Grigioni, i quantitativi di legname in provenienza dalle valli italiane di questo Cantone, la cui esportazione è stata autorizzata tra il 1. ottobre 1947 e il 15 agosto 1948, sono i seguenti:

	tondoni	legno d'alberi coniferi
Valle di Monastero	2.650 m ³	—
Poschiavo	400 m ³	—
Bregaglia	4.000 m ³	130 m ³
Ticino, compr. la valle Mesolcina	—	3000 m ³

Praticamente, sono state accettate tutte le domande d'esportazione che sono state presentate per tondoni o legno di alberi coniferi in provenienza dalle regioni soprammenzionate. Si rimane in stretto contatto con le autorità forestali del Cantone dei Grigioni, le quali presentano ogni volta le loro proposte, dopo essersi esattamente informate della situazione nelle regioni di cui si tratta.

Non è purtroppo stato possibile fissare i contingenti di esportazione propriamente detti, come si è invece fatto precedentemente. Come è noto, non esiste per il momento un trattato con l'Italia che regoli il commercio reciproco. Fatte sole poche eccezioni, le importazioni e le esportazioni avvengono mediante compensazione. Negli ultimi tempi, la domanda di legname d'opera è fortemente diminuita in Italia. E' perciò comprensibile che le esportazioni di legname incontrino nelle valli italiane dei Grigioni aumentate difficoltà.

b) *Cassa di compensazione per lo smercio del legname nelle valli lontane dai centri*

Siffatta cassa, istituita in virtù dell'ordinanza N. 49 del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 10 marzo 1945, doveva soprattutto facilitare lo smercio della legna da ardere nelle regioni in cui il trasporto della legna si urta a difficoltà tecniche. La cassa costituiva una misura economica di guerra. In seguito a un grande miglioramento dell'approvvigionamento del paese con combustibili, a contare dall'inizio del 1946 non sono più stati versati contributi per i tagli annunciati ed eseguiti sino alla fine di aprile del 1946. Poiché le condizioni alla base di questa istituzione non esistono più, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha deciso di sopprimerla a contare dal 30 giugno 1948, versandone il saldo attivo alla Cassa federale.

1. *Il trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia* del 27 gennaio 1923 fissa i dazi per l'importazione di merci in Italia e per la loro esportazione da questo. Non è previsto di modificare questo trattato commerciale. Per il rimanente detto trattato non contiene disposizione alcuna che disciplini quantitativamente l'esportazione di legname dalla Svizzera in Italia. Del pari, fino intorno al 1930 le esportazioni dalla Svizzera si svolsero senza limitazione di sorta.
2. A contare dal 1932, l'economia fondata sul controllo delle divise prese sempre più piede all'estero, ed in particolare negli Stati limitrofi del nostro; come conseguenza di siffatta politica economica detti Stati, e fra essi anche l'Italia, presero delle misure intese a limitare le importazioni. Ciò determinò la Svizzera ad assicurare le sue esportazioni nei paesi con controllo delle divise e il pagamento delle merci esportate, conchiudendo accordi relativi ai pagamenti ed al contingentamento. Il 20 giugno 1936 fu conchiuso anche con l'Italia un *accordo relativo al contingentamento*, secondo il quale fu assicurato da parte italiana la importazione di prodotti svizzeri in quantità pari alle importazioni dell'anno di base 1934, per quanto non fossero stati convenuti mediante accordi internazionali speciali contingentamenti d'importazione. In quell'epoca non fu fissato un contingente per il legname, così che le esportazioni di legname svizzero poterono svolgersi nei limiti delle esportazioni dell'anno 1934.

3. Al fine di assicurare una maggiore esportazione di legname, in particolare dalla Svizzera meridionale, fu firmato il 22 giugno 1940 un *protocollo addizionale all'accordo relativo al contingentamento del 1936*, nel quale era convenuto anche un determinato contingente d'importazione italiano per legname svizzero, contingente che ascendeva a 27270 m³ annui. Fu inoltre possibile ottenere che di questa quantità di legname 15000 m³ dovessero essere acquistati nel Ticino e *nelle valli* meridionali dei Grigioni, prevedendo che, oltre alle valli di lingua italiana Mesolcina, Poschiavo e Bregaglia, fosse presa in considerazione anche la valle di Monastero, di lingua tedesca. Così anche le valli meridionali dei Grigioni poterono approfittare con il Cantone Ticino di questo speciale trattamento di favore.
4. Nel corso di nuove trattative intavolate nell'anno 1942 dalla Commissione mista italo-svizzera, la delegazione svizzera propose di propria iniziativa di *aumentare* il contingente d'importazione italiano per legname italiano proveniente dal Ticino e dalle Valli meridionali dei Grigioni, sebbene la situazione del clearing nel traffico dei pagamenti fosse allora tale da consigliare una misura opposta, vale a dire una diminuzione delle esportazioni. Conformemente al *Protocollo della Commissione Mista del 22 giugno 1942* fu possibile convenire un contingente di 40900 m³, il quale fu riservato esclusivamente per legname proveniente dal Ticino e dalle valli meridionali dei Grigioni (Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo e Monastero). Inoltre fu possibile ottenere dalle autorità italiane un contingente d'importazione addizionale per la legna tonda (tondoni) provenienti dalla val Bregaglia e dalla val di Monastero, rispettivamente per quantità di 20000 m³ e di 10000 m³.
5. Alla fine del 1943 l'accordo relativo al contingente del 1936 ha cessato di essere in vigore. Da allora *non esiste più accordo internazionale alcuno con l'Italia, relativo al contingentamento delle importazioni e delle esportazioni*. Perciò tutte le esportazioni di legname in Italia, approvate dall'Ispettorato delle foreste, caccia e pesca del Dipartimento federale dell'interno, possono attualmente essere eseguite nell'ambito del traffico di compensazione con l'Italia.
Anche durante il periodo in cui era in vigore l'ordinamento che prevedeva contingenti fra i due Stati, spettava a detto Ispettorato, d'intesa con gli uffici forestali cantonali, ripartire i contingenti fra gli interessati svizzeri.
6. Qualora dovessero nel futuro essere riprese *trattative con l'Italia* per la fissazione di reciproci contingenti d'importazione e d'esportazione dovrà, a parer nostro, nuovamente essere previsto un contingente per il legname, il quale dovrebbe essere assegnato in primo luogo a favore del Ticino e delle valli meridionali dei Grigioni, come già era stato convenuto con il precedente ordinamento. In questo caso spetterebbe nuovamente all'Ispettorato federale delle foreste presentarci, d'intesa con gli uffici forestali cantonali, le relative proposte concrete; detto ufficio dovrebbe inoltre provvedere anche alla ripartizione fra gli interessati (Ticino e parte meridionale dei Grigioni).

(Continua)